



Premesse - normativa applicabile

Il presente bando, approvato con decreto del Commissario Delegato n. 12/2019, attua la misura contributiva (di seguito denominata **misura 2**) prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019, "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145".

Il presente bando ha come destinatarie tutte le attività diverse da quelle del comparto agricolo, della pesca e dell'acquacoltura che sono destinatarie dell'apposito bando approvato con decreto dello scrivente Commissario n. 13/2019.

Sono previsti pertanto contributi, nel limite complessivo di 450.000,00 Euro per domanda, per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile sede o oggetto dell'attività (o la delocalizzazione in altro sito) e/o per il ripristino o la sostituzione degli impianti civili danneggiati o distrutti; sono ammissibili gli interventi alle pertinenze, aree e fondi esterni che aumentano il livello di resilienza dell'unità immobiliare.

La normativa europea applicabile come previsto dal DPCM 27 febbraio 2019 è il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera g) e 50.

Per l'accesso ai contributi in oggetto è obbligatorio presentare e compilare, nelle modalità indicate, la domanda di contributo "Misura 2_AE" approvata con il presente bando; è obbligatorio allegare la perizia asseverata, redatta sulla base dello schema di cui all'allegato B2, prodotta da un tecnico abilitato, iscritto a un ordine o collegio, con competenza specialistica coerente con l'oggetto della perizia.

Le domande e le perizie vengono istruite dalla Camera di Commercio a cui è stata a suo tempo presentata la segnalazione di danno (vedi punto 5 "come presentare la domanda"); a seguito della definizione delle istruttorie viene data comunicazione al richiedente dell'esito delle stesse.

In caso di accoglimento della domanda la liquidazione dei contributi può avvenire unicamente a seguito della presentazione delle spese sostenute e degli interventi effettuati nell'ambito di quelli inseriti in perizia ed ammessi in sede di istruttoria (vedi punto 7 "erogazione dei contributi").

Si informa che con un differente provvedimento dello scrivente Commissario Delegato, il n. 11/2019, è stato predisposto un bando per l'attuazione di un'altra procedura contributiva, la c.d. "Misura 1" per l'immediato sostegno alle imprese danneggiate, prevista dall'Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558/2018.

I due bandi "Misura 1" e "Misura 2" sono rivolti alle stesse imprese che hanno subito danni a seguito dell'evento in oggetto e sono cumulabili, ma hanno modulistica, procedure e criteri differenti.

Si invitano pertanto le imprese intenzionate a partecipare ad entrambi i bandi a verificare le regole di ammissibilità delle varie tipologie di danno occorso; si precisa ulteriormente che la Misura 1 è in regime di "De minimis", mentre la "Misura 2" di cui al presente bando non ricade nella stessa disciplina.

Nel caso di richiesta di accesso ad entrambe le procedure i contributi per l'immediato sostegno (sino a 20.000 euro, senza l'applicazione di percentuali) rappresentano anticipazione degli investimenti di cui





successivo punto 4.2, se attinenti alla stessa tipologia di danno e concorrono pertanto al massimale complessivo di cui allo stesso punto (sino a 450.000,00).

1. Evento calamitoso di riferimento.

Ai sensi della citata DCM 27/02/2019 i contributi sono concessi alle attività economiche e produttive che hanno subìto danni a seguito dello Stato di Emergenza dichiarato per i giorni 29 e 30 ottobre 2018.

2. Chi può presentare la domanda di ammissione al contributo.

Possono presentare la domanda di ammissione al presente bando le attività_economiche e produttive, i professionisti e i titolari di Partita Iva, le imprese proprietarie dell'immobile sede dell'attività economica e/o produttiva, o che costituisce l'attività, che:

- hanno subito danni a seguito dell'evento in oggetto;
- → hanno presentato la segnalazione del danno (modello AE alla Camera di Commercio competente per territorio) nei termini e con le modalità previste;
- non sono sottoposte a procedure concorsuali ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per cui sia intervenuto il relativo decreto di ammissione;
- risultino attive al momento della presentazione della domanda di cui al presente bando, o sia in corso la procedura per la richiesta di attivazione;
- ➤ non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- non sono destinatarie delle misure di divieto, sospensione o decadenza ex art.67 del D. Lgs. 159/2011;

Le società o associazioni senza fini di lucro non aventi partita iva o non iscritte alla Camera di Commercio (REA) non possono partecipare al presente bando.

Ogni impresa può presentare una sola domanda a valere sul presente bando; nel caso siano state presentate più segnalazioni di danno (modello AE) da parte di una singola impresa per diversi beni e/o unità locali è data la possibilità alla stessa di presentare domanda scegliendo, nell'ambito dei danni segnalati, per quali danni e relativi interventi chiedere il contributo "Misura 2", fermo restando il limite complessivo di Euro 450.000,00.

Ai fini della definizione di impresa si utilizza la definizione di cui all'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17/6/2014.

Ai sensi della citata normativa le persone fisiche proprietarie dell'immobile sede di un'attività non possono essere destinatarie dei contributi in oggetto, e comunque i fondi disponibili sono stati stanziati sulla base delle segnalazioni di danno AE.

Pertanto nel caso di danno all'immobile sede dell'attività di proprietà di persona fisica lo stesso deve essere stato segnalato con il mod. AE dall'impresa conduttrice al momento dell'evento, che può presentare la domanda di accesso indicando gli interventi di ripristino dei beni immobili del proprietario persona fisica ed allegando l'autorizzazione dello stesso.

In tale caso la rendicontazione delle spese sostenute e degli interventi effettuati dovrà essere comprovata da documentazione di spesa intestata esclusivamente all'attività stessa.

Nel caso il proprietario dell'immobile sede dell'attività sia un'altra impresa, la domanda potrà essere fatta proseguendo l'assetto scelto dalle due imprese per la segnalazione di danno mod. AE, quindi se l'impresa proprietaria ha presentato la segnalazione per i propri danni all'immobile e l'impresa





conduttrice separata segnalazione per i propri beni, potranno presentare due domande; nel caso sia stato scelto di presentare un'unica segnalazione mod. AE dall'impresa conduttrice la stessa presenterà un'unica domanda, allegando l'autorizzazione dell'impresa proprietaria.

E' ammissibile la domanda per l'unità immobiliare che costituisce l'attività, come nell'ipotesi di impresa proprietaria di immobili destinati alla locazione (o analogo contratto), sia residenziale che produttiva o agricola, e anche se non occupati al momento dell'evento.

Rispetto all'importo complessivamente segnalato con il modello AE sono comunque ammissibili le compensazioni tra le singole sezioni della segnalazione di danno.

2bis. Casi Particolari

Nel caso di imprese che abbiano segnalato i danni occorsi utilizzando una procedura non corretta¹ la relativa domanda di contributo presentata ai sensi del presente bando può essere istruita per verificarne l'ammissibilità solo nel caso i fondi disponibili di cui al DPCM del 27 febbraio 2019 risultino sufficienti a coprire anche i relativi importi; nel caso risultino parzialmente sufficienti si provvederà a ripartire pro quota quanto disponibile.

Con lo stesso criterio (presenza di fondi residui) potranno essere istruite per verificarne l'ammissibilità le domande di contributo nelle quali la perizia del tecnico asseveri che il costo reale degli interventi di ripristino/delocalizzazione/ricostruzione necessari è superiore al danno complessivamente individuato nella segnalazione mod. AE presentata dalla ditta subito dopo l'evento (gli interventi periziati sono istruiti sino al concorrere del danno segnalato; per l'importo eccedente l'ammissibilità è subordinata alla verifica di fondi residui).

⁻

¹ A titolo esemplificativo e non esaustivo: segnalazioni presentate senza la quantificazione dell'importo dei danni occorsi, o redatte e trasmesse in carenza della corretta modulistica, o utilizzando il Mod. D – soggetti privati e assimilati in luogo del corretto mod. E all'Ispettorato Agrario o AE alla CCIAA.

Nel caso la segnalazione sia stata correttamente presentata ma oltre i termini previsti la presente domanda può essere ammessa come le precedenti ipotesi (quindi solo se i fondi saranno sufficienti) unicamente se presentata entro il 31/12/2018)





3. tipologie di beni danneggiati ammissibili a contributo

a)	Ripristino	strutturale	е	funzionale
	dell'immobile nel quale ha sede l'attività o			
	che costitui:	sce l'attività,	ivi	comprese le
	relative pertinenze ed aree esterne (vedi			
	esclusioni p	unti h e i);		

Categorie di danno ammissibili

- b) Ricostruzione in sito dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attività o che costituisce l'attività;
- c) Delocalizzazione. previa demolizione dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attività o che costituisce l'attività, costruendo o acquistando una nuova unità immobiliare in altro sito della medesima Regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile: a) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti; b) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di accesso al presente bando non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;
- d) Ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso.
- e) Gli eventuali adeguamenti obbligatori per legge;
- f) le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, costo della perizia ecc.) sono ammissibili nei limiti di contributo indicati nel successivo punto 4.

Esclusioni

- g) Le eventuali migliorie rimangono in ogni caso a carico del richiedente;
- h) danni alle pertinenze, aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l'attività economica, qualora i relativi interventi di ripristino non aumentino la resilienza dell'unità immobiliare;
- i) danni alle pertinenze non direttamente funzionali all'attività produttiva;
- j) danni ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
- k) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
- m)danni a beni mobili registrati.
- n) Ogni altro costo non ricompreso nelle voci ammissibili, quali a titolo esemplificativo spese relative a maggiori costi del proprio personale, mancati o minori guadagni.

NB. Nella perizia allegata alla domanda di contributo possono essere indicati nell'apposita sezione, i costi per il ripristino o sostituzione dei macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti e/o per l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili, al fine di conoscere il costo di un eventuale provvedimento per la possibile ammissione a contributo.





3.bis definizioni

- Per "resilienza" si intende la capacità del sistema di sostenere gli effetti del danneggiamento mantenendo le proprie prestazioni a livelli accettabili e di garantire una adeguata capacità di recupero che consenta di tornare, in tempi rapidi, allo stato pre-evento;
- Per "impianti" si intende impianti elettrici, idraulici, impianti di irrigazione ad uso dell'attività economica e produttiva, serre, impianti agricoli produttivi;
- Per "aree e fondi esterni" si intendono ad esempio piazzali, aree di sosta, incluse le opere a
 protezione degli stessi quali ad esempio i muri di contenimento, altre opere strutturali e
 viabilità di accesso, qualora gli interventi di ripristino, recupero, manutenzione straordinaria
 sulle stesse mitighino il rischio idrogeologico nonché aumentino la resilienza dell'immobile;
- Per "strutture portanti" si intendono le strutture verticali, solai, scale, copertura e tamponature;
- Per "finiture interne ed esterne" si intendono intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere;
- Per "ripristini strettamente connessi", si intendono le finiture strettamente connesse agli interventi strutturali da realizzare e gli interventi sugli elementi non strutturali comunque necessari finalizzati all'aumento della resilienza dell'unità immobiliare.





4. contributi concedibili

I contributi sono concessi nel limite massimo complessivo di <u>Euro 450.000,00</u> e con le seguenti modalità:

- a) Interventi sull'immobile sede dell'attività o che costituisce l'attività [punto 3.2. Lettere a) e b): ricostruzione, delocalizzazione, ripristino strutturale e funzionale]: 100% del costo indicato in perizia ed ammissibile, sino al 50% del limite massimo;
- b) Interventi di ripristino/sostituzione degli impianti [punto 3.2. Lettera c)]: 100% del costo indicato in perizia ed ammissibile, sino al 80% del limite massimo;
- c) Prestazioni tecniche [punto 3.2. Lettera d)]: la relativa spesa (comprensiva di Cassa previdenziale, IVA ed eventuali altri oneri riflessi) è ammissibile nel limite del 10% dell'importo dei lavori al netto dell'IVA di legge, nel rispetto dei limiti massimali in precedenza indicati.

In ogni caso l'importo complessivo del contributo concedibile per le citate voci non può superare il limite massimo di 450.000,00.

Tutti gli importi derivanti dalle quantificazioni degli interventi sono da indicare evidenziando il relativo valore dell'IVA, che non sarà ammissibile salvo non sia recuperabile dal beneficiario.

I costi per il riacquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito del medesimo evento calamitoso *non sono ammissibili a contributo*; nella perizia allegata alla domanda di contributo possono essere indicati nell'apposita sezione 6 i relativi costi, al fine di consentire con futuro eventuale provvedimento la possibile ammissione a contributo.

In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalità (come la Misura 1 di immediato sostegno prevista dal DCD n. 11/2019, nel caso l'impresa partecipi a entrambi i danni per le stesse tipologie di danno e per gli stessi interventi di ripristino), a detto indennizzo o al contributo pubblico andrà sommato il contributo spettante con il presente bando, sino alla concorrenza del danno periziato e ammesso da parte dell'Ente Istruttore.

Nel caso di indennizzo assicurativo al contributo spettante è aggiunta una somma pari ai premi assicurativi versati nei 5 anni precedenti.

A titolo esemplificativo:

danno segnalato, periziato, ammesso su immobile:

€ 100;

contributo spettante ai sensi del presente bando:

€ 50;

contributo pubblico/indennizzo assicurativo già percepito per le stesse finalità:

€ 80:

il beneficiario non può percepire più del 100% del danno ammesso (€100), ne ha già percepiti € 80;

può ancora percepire € 20 a valere sul presente bando.

Nel caso in cui gli importi già percepiti (€ 80) derivino da indennizzi assicurativi, al contributo concedibile (€ 20) andrà aggiunta la somma pari ai premi assicurativi versati nei precedenti 5 anni, anche ulteriormente al limite massimo sopra richiamato di 450.000,00.

5. come presentare la domanda

Per chiedere l'accesso al bando è necessario che il legale rappresentante dell'impresa (o il titolare di P.IVA, o professionista) provveda a compilare la domanda di contributo di cui al modello MIS2 AE e





trasmetterla alla Camera di Commercio competente <u>entro il termine perentorio di venerdì 7 giugno</u> <u>2019.</u>

La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito la Camera di Commercio deve dare comunicazione al soggetto interessato con raccomandata a/r o tramite PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda.

La domanda può essere spedita a mezzo posta con raccomandata oppure tramite posta elettronica certificata (PEC). Nel caso di spedizione tramite PEC fa fede la data di invio dell'e-mail certificata, mentre nel caso di invio tramite raccomandata fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante.

- Per la provincia di Genova: CCIAA di Genova, sito web www.ge.camcom.gov.it/ PEC cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it
- ➤ Per le province di Imperia, La Spezia e Savona: CCIAA delle Riviere, sito web www.rivlig.camcom.gov.it/ PEC cciaa.rivlig@legalmail.it

Per ulteriori informazioni possono essere contattati gli Uffici camerali ai contatti che saranno resi disponibili sui rispettivi siti web istituzionali sopra indicati.

Nel caso di inoltro tramite PEC è possibile firmare la domanda con i correnti sistemi certificati di firma digitale od in alternativa allegando la copia sottoscritta dal richiedente (scansione) in formato .pdf o .jpg di un documento di identità in corso di validità del richiedente il contributo.

La domanda MIS2_AE è soggetta alla normativa ordinaria che prevede il pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00; in caso di invio cartaceo, la marca va applicata nell'apposito spazio nella domanda.

In caso di trasmissione tramite PEC la domanda va corredata del modello F23 comprovante il pagamento dell'imposta di bollo; la compilazione del modello F23 deve avvenire con i seguenti parametri: importo dell'imposta di bollo € 16,00; codice 456T nel campo 11; codice 2019DCD558RL nel campo 10; nel campo 12 (Descrizione) inserire "Imposta di bollo su istanza bando DCD55812/2019 Reg. Liguria".

Le indicazioni fornite sono gli unici elementi peculiari rispetto al modello F23, per la cui compilazione si rimanda alle istruzioni presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Una volta effettuato il pagamento, il modello F23 deve essere scansionato e inserito tra i documenti allegati alla domanda.

Eventuali documentazioni di spesa già in possesso del richiedente NON devono essere presentate in questa fase ma saranno richieste successivamente; i relativi importi, verificati dal Tecnico incaricato dal richiedente, sono inseriti come totali nella perizia asseverata, e nel dettaglio nel computo metrico allegato alla stessa.

E' sempre obbligatorio compilare in tutte le sue parti la domanda MIS2_AE e la dichiarazione sostitutiva B1 e allegare:

La perizia asseverata (<u>non è necessario che sia giurata in Tribunale</u>) utilizzando lo schema di cui all'allegato B2, a cura di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio, con competenza specialistica coerente con l'oggetto della perizia che sotto la propria personale responsabilità attesti gli elementi richiesti. Il tecnico deve essere un esperto indipendente, terzo rispetto al danneggiato; pertanto non può coincidere con il richiedente, né essere dipendente





dell'attività economica danneggiata. Il costo della perizia è ammissibile a contributo. Alla perizia è obbligatorio allegare, ai sensi del DPCM del 27 febbraio 2019:

- a. Visura e planimetria catastale dell'immobile;
- b. stato di fatto e stato legittimo dell'immobile;
- c. relazione in caso di delocalizzazione, attestando i motivi che impediscono la ricostruzione in loco;
- d. computo metrico estimativo per gli interventi da eseguire per i danni all'immobile;
- e. computo metrico con verifica congruità rispetto al prezziario regionale per gli interventi da eseguire per i danni all'immobile;
- f. dichiarazioni previste per legge attestanti le condizioni di regolarità dell'attività;
- g. copia di un documento di identità del professionista incaricato della stesura della perizia, in corso di validità.
- ✓ Fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante;

E' obbligatorio allegare, solo se ne ricorre il caso:

- nel caso in cui l'immobile oggetto della domanda non sia di proprietà dell'impresa richiedente ma locato o detenuto ad altro titolo deve essere compilata l'apposita sezione, in cui autorizza il ripristino, e deve essere allegata fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità dello stesso;
- nel caso di richiesta e/o ottenimento di un indennizzo assicurativo per le stesse finalità di cui al presente bando occorre allegare Perizia della Compagnia di assicurazioni e quietanza liberatoria; è prevista la liquidazione di una somma pari ai premi assicurativi versati dall'interessato nei 5 anni precedenti l'evento, di cui pertanto deve essere dimostrato l'avvenuto pagamento.
- nel caso di richiesta e/o ottenimento di altro contributo pubblico per le stesse finalità di cui al presente bando da parte di un altro ente occorre allegare documentazione attestante la richiesta e/o la concessione il contributo da parte di un altro ente pubblico (non è necessario in caso di presentazione della domanda "misura 1" alla stessa Camera di Commercio, in tale caso è sufficiente attestare la presentazione nell'apposita sezione della dichiarazione sostitutiva B1 allegata alla domanda).

6. Istruttoria delle domande di ammissione

Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente ordinanza, la Camera di Commercio ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria a mezzo PEC, dando a tal fine il termine di





10 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile (se la carenza non permette la definizione, anche parziale, dell'istruttoria) e di tale definitivo esito deve essere data comunicazione da parte della Camera di Commercio tramite PEC al soggetto interessato.

La Camera di Commercio provvede all'istruttoria delle domande di contributo, inviando entro <u>martedì</u> <u>2 luglio 2019</u> l'elenco dei soggetti ammessi a contributo e dei relativi contributi massimi concedibili, da confermare con l'invio dell'elenco definitivo entro **venerdì 2 agosto 2019**.

L'istruttoria è finalizzata alla determinazione dei danni effettivamente ammissibili a contributo e dei contributi massimi concedibili mediante l'applicazione dei limiti percentuali, dei parametri e dei massimali stabili dalla normativa di cui alle **Premesse – normativa applicabile,** all'accertamento dei requisiti previsti dal bando, alla completezza e la regolarità della documentazione presentata.

La Camera Di Commercio procede al controllo a campione nella misura non inferiore al 5% delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio presentate dagli interessati.

Nel caso in cui in fase di istruttoria di ammissibilità emergesse l'esigenza di richiedere integrazioni, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dalla Camera di Commercio è fissato in gg. 10 dal ricevimento della richiesta delle stesse, e comunque nel rispetto del termine sopra indicato per la chiusura delle istruttorie.

L'attività istruttoria si conclude con la predisposizione dell'elenco delle risultanze istruttorie, individuando le domande accolte e relativi contributi massimi concedibili, che viene trasmesso all'Ufficio di supporto al Commissario Delegato ex Ocdpc n. 558/2018 c/o il Settore regionale Protezione Civile, per la predisposizione del provvedimento finale di approvazione delle domande ammesse e dei contributi effettivamente concedibili.

Con apposito provvedimento verranno definite le istanze non ammesse al bando.

7. erogazione dei contributi

Come indicato nel precedente punto 6 a seguito dell'istruttoria sulle domande di ammissione viene definito, per ogni domanda accolta, il contributo massimo ammissibile e con provvedimento commissariale viene approvato l'elenco definitivo dei soggetti ammessi e di quelli esclusi.

Le attività ammesse ai contributi in oggetto potranno rendicontare gli interventi sostenuti (nell'ambito di quelli periziati ed ammessi) utilizzando il modello di rendicontazione che sarà reso disponibile con successivo provvedimento e verrà trasmesso ai beneficiari contestualmente alla notifica del provvedimento di ammissione ai contributi.

Le spese potranno essere rendicontate attraverso fatture, scontrini parlanti e altra idonea documentazione di spesa debitamente quietanzata.

I contributi previsti potranno **essere** <u>erogati unicamente previa rendicontazione</u> delle spese sostenute e degli interventi effettuati attraverso presentando pertanto idonei documenti di spesa, che dovranno essere presentata **entro il termine perentorio di venerdì 29 maggio 2020.**





Non potrà in nessun caso essere liquidato un importo superiore al contributo concesso; non è possibile procedere all'erogazione di anticipazioni sul contributo concesso.

È ammessa la rendicontazione in massimo due tranche.

Gli interventi in economia sono ammissibili unicamente per il costo di acquisto dei materiali utilizzati, dimostrato con scontrini parlanti o altra documentazione di spesa quietanzata; la manodopera propria e/o dei propri dipendenti negli interventi di ripristino non è ammissibile a contributo; la c.d. "auto fatturazione" non è ammissibile salvo nelle ipotesi espressamente previste dalla vigente normativa.

I contributi sono erogati unicamente tramite versamento sull' IBAN indicato dall'interessato a seguito delle verifiche previste dalla vigente normativa.

Si ricordano gli adempimenti obbligatori previsti dalla legge 4 agosto 2017 n. 124, art. 1 commi 125 e ss. In particolare è previsto al comma 125 che: "[...] le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo del comma stesso sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del contributo concesso e la restituzione delle somme eventualmente già liquidate. L'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato."

8. Tutela della Privacy

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito GDPR), nonché del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., i dati personali acquisiti saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento amministrativo ed entro i limiti della predetta normativa.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016, recante disposizioni in materia di protezione dei dati, si informa che:

Titolare del Trattamento è il Presidente della Regione Liguria, nominato Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza dall'Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile n.558/2018, con sede in piazza De Ferrari 1- 16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati e si avvale, ai sensi della citata Ordinanza n. 558/2018, degli Uffici della Regione competenti in ordinario per la Protezione dei Dati.





La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851.

Per la raccolta, la gestione, l'istruttoria e la liquidazione delle domande relative alle attività economiche, i professionisti, i titolari di P.IVA sono nominati Responsabili del trattamento dei dati personali:

Camera di Commercio di Genova,

Camera di Commercio delle Riviere di Liguria

ciascuna per il proprio ambito territoriale, e si impegnano a trattare i dati medesimi esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni connesse al presente bando, e nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR), del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e del D. Lgs. 101/2018.

9. disposizioni finali

L'ufficio di supporto del Commissario Delegato presso il Settore regionale Protezione Civile provvede al controllo a campione delle istanze ammesse a contributo in misura non inferiore al 5%. Delle risultanze dei predetti controlli viene trasmessa apposita relazione al Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.